

## NOTA A VERBALE

Questa organizzazione sindacale stigmatizza che l'Ufficio del personale e della Formazione, non rispettando le regole, abbia già posto in essere l'accordo la cui sigla era prevista per la giornata odierna. Infatti le risposte date ai lavoratori che richiedevano la prosecuzione del loro distacco hanno tenuto conto di contenuti sui quali l'accordo non era ancora formalmente espresso.

Le riunioni fatte per pervenire ad una intesa erano partite dall'esame dei distacchi, realizzati dall'anno 2000, e molte O.S, anche se non tutte avevano proposto di azzerare la situazione facendo una sanatoria per poi addivenire ad un accordo di mobilità che finalmente ponesse fine a modalità tanto eccezionali quanto anomale. Si era giunti alla conclusione che l'accordo proposto avrebbe finalmente consentito di mettere a regime i trasferimenti in modo corretto e non perché raccomandato.

Si è giunti alla data odierna, per firmare l'accordo, senza tuttavia arrivare ad una soluzione sui distaccati.

### **La RdB :**

**1. Non condivide questa modalità di comportamento: non è chiaro cosa succederà dei lavoratori distaccati che, lo ricordiamo, lo sono non solo al DAP ma anche in periferia:** va puntualizzato che vi sono ancora in atto distacchi anteriori al 2000, non stabilizzati.

**Si tratta di bisogni il più delle volte familiari e troppo spesso determinati da esigenze di avvicinamento a figli piccoli, o a familiari in stato di bisogno. E' appena il caso di rammentare che l'Amministrazione colpevolmente non ha mai fatto ricorso alla mobilità sancita dal precedente accordo, che pure risale ad anni fa.**

**2. Questa O.S. chiedeva che fosse inserito - quale motivo per**

richiedere la mobilità provvisoria - anche la circostanza che l'accudimento ai figli minori, anche superiori a tre anni, fosse uno degli elementi da tenere in considerazione.

L'art. 42 bis del DL 151/2001, prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni ....., può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esplica l'attività lavorativa.....". **Infatti, se la legge prevede i tre anni quale limite minimo, l'Amministrazione può sicuramente prendere in considerazione ciò che la legge non prevede esplicitamente. Non si tratta di andare contro legge, ma di creare le condizioni di rispetto delle esigenze dei minori che permettono al lavoratore di operare più serenamente e quindi di lavorare meglio.**

La RdB, preso atto dell'impegno assunto dall'Amministrazione di aprire un tavolo tecnico per esaminare le situazioni di distacco, firma con riserva, lasciandosi la possibilità di togliere la propria adesione nel momento in cui tale tavolo non dovesse avere luogo in tempi ragionevolmente brevi.

## **IL COORDINAMENTO RdB PENITENZIARI**

**Roma 22 luglio 2008**